



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.16**

#### OGGETTO:

**Approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecì** del mese di **febbraio** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019.**

**Visto** il D.Lgs. n. 507/1993, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**Visto**, in particolare, l'art. 12 del predetto D. Lgs. n. 507/1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo;

**Visto** l'art. 37 del medesimo D. Lgs. n. 507/1993, il quale prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

**Preso atto** della rideterminazione tariffaria prevista dal DPCM del 16 febbraio 2001 e atteso che il comma 10, dell'art. 11, della legge 27/12/1997, n. 449, ha previsto la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20% le tariffe dei suddetti tributi a decorrere dal 01/01/1998 e che, con decorrenza 01/01/2000, il comma 17, dell'art. 30, della legge 23/12/1999, ha elevato fino al 50% l'aumento applicabile alle sole superfici superiori al metro quadrato;

**Visto** l'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

### **Visti:**

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

**Preso atto** di quanto affermato dalla Corte dei Conti Lombardia che, con deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare le tariffe e le aliquote dei tributi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima della scadenza del termine di legge;

**Rilevato** che nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato in un momento (1° gennaio 2019) in cui i comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine;

**Preso atto** degli interventi della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della VI Commissione permanente finanze della Camera dei Deputati secondo i quali, nel caso in cui il bilancio dell'ente sia stato approvato, ma non è ancora scaduto il relativo termine di legge è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi;

**Preso atto** che gli aumenti deliberati dal Comune di Santena sono venuti meno a partire dal 2013, per effetto dell'articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della successiva norma di deroga (comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 05/12/2018, avente ad oggetto "Determinazione dei tributi e delle tariffe relative ai servizi comunali anno 2019";



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**Considerato** che la politica tariffaria adottata dall'Amministrazione Comunale prevede un mantenimento o, al limite, un aumento contenuto delle tariffe e solamente per gli impianti che superano il mq. garantendo, nel contempo, il mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi erogati;

**Ritenuto** quindi necessario avvalersi della facoltà di adeguare le tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n. 507/1993, nella misura del 11,16 %, così come previsto dall'art. 1 – comma 919 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31/12/2018, n. 302 -Supplemento ordinario n. 62 ;

**Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;**

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

**Con voti unanimi espressi in forma palese;**

### DELIBERA

- 1. Di approvare** le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 come da allegato, adeguando per i motivi specificati in premessa, le tariffe base di cui al D. Lgs. n. 507/1993, **nella misura del 11,16% per superfici superiori al mq.**
- 2. Di adeguare,** nella variazione di bilancio che sarà approvata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale in data odierna, operando una riduzione per minor gettito, così come indicato dal concessionario per la riscossione ICA srl - gli stanziamenti relativi alle entrate suindicate nella seguente misura:
  - E.1.01.01.53.000 - cap. 1006/99 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - da euro 65.000,00 a 60.000,00;
  - E.1.01.01.53.000 - cap. 1041/99 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - da euro 25.000,00 a euro 18.000,00;



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

3. **Di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. **Di inviare** copia della presente deliberazione al Concessionario dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, società ICA S.p.A., per gli adempimenti di competenza.
5. **Di rendere** la presente deliberazione, in considerazione dell'urgenza per dare corso alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro le scadenze di legge, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti nelle tempistiche previste.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: BALDI Ugo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.